

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

**relativa all'avamprogetto di legge federale sulla
ripartizione dei valori patrimoniali confiscati
(« sharing »)**

LISTA DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE**1. Cantoni**

Canton Zurigo	ZH
Canton Berna	BE
Canton Lucerna	LU
Canton Uri	UR
Canton Svitto	SZ
Canton Obvaldo	OW
Canton Nidvaldo	NW
Canton Glarona	GL
Canton Zugo	ZG
Canton Friburgo	FR
Canton Soletta	SO
Cantone di Basilea Città	BS
Cantone di Basilea Campagna	BL
Canton Sciaffusa	SH
Canton Appenzello esterno	AR
Canton Appenzello interno	AI
Canton San Gallo	SG
Canton Grigioni	GR
Canton Argovia	AG
Canton Turgovia	TG
Canton Ticino	TI
Canton Vaud	VD
Canton Vallese	VS
Canton Neuchâtel	NE
Canton Ginevra	GE
Canton Giura	JU

2. Tribunali

Tribunal fédéral suisse Schweizerisches Bundesgericht Tribunale federale svizzero	TF
---	----

3. Partiti

Parti radical-démocratique suisse Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz Partito liberale-radicale svizzero	PRD
--	-----

Parti socialiste suisse Sozialdemokratische Partei der Schweiz Partito socialista svizzero	PS
--	----

Union Démocratique du Centre Schweizerische Volkspartei Unione Democratica di Centro	UDC
--	-----

Parti écologiste suisse Grüne Partei der Schweiz Partito ecologista svizzero	Les Verts
--	-----------

Parti libéral suisse Liberale Partei der Schweiz Partito liberale svizzero	PLS
--	-----

Parti chrétien-social Christlichsoziale Partei Partito cristiano-sociale	PCS
--	-----

Parti Suisse du Travail Partei der Arbeit der Schweiz Partito svizzero del Lavoro	PST
---	-----

4. Associazioni mantello dell'economia

Confédération des syndicats chrétiens de Suisse Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz Federazione svizzera dei sindacati cristiani	CNG
--	-----

Fédération romande des syndicats patronaux Vereinigung westschweizerischer Arbeitgeberverbände Federazione romanda dei sindacati padronali	FRSP
--	------

Centre patronal	CPatr.
-----------------	--------

Fédération des entreprises suisses Verband der Schweizer Unternehmen Associazione delle imprese svizzere	Economie suisse
--	-----------------

Société suisse des entrepreneurs Schweizerischer Baumeisterverband Società svizzera degli Impresari-Costruttori	SSE
---	-----

5. Altre organizzazioni ed istituti

Société suisse de psychiatrie et psychothérapie Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychothérapie Società svizzera di psichiatria e psicoterapia	SSPP
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz Conferenza dei comandanti di polizia cantonali della Svizzera	CCPCS
Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz Conferenza delle autorità inquirenti svizzere	CAPS
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali	CDAS
Conférence des directeurs cantonaux des finances Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren Conferenza dei direttori cantonali delle finanze	CDF
Société suisse de droit pénal Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft Società svizzera di diritto penale	SSDP
Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire Schweizerische Richtervereinigung Associazione svizzera dei magistrati	ASM
Schweizerischer Dachverband stationäre Suchthilfe	SDSS
Communauté nationale de travail politique de la drogue Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik Comunità nazionale di lavoro politica della droga	CPD
Coordination romande des institutions oeuvrant dans les domaines des addictions et des dépendances	CRIAD
Fédération genevoise de coopération	FGC
Dachverband abstinentenorientierte Drogenpolitik	DAD
Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fastenopfer/Brot für alle/Helvetas/Caritas	
Groupe de travail Suisse Colombie Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien Gruppo di lavoro Svizzera-Colombia	

INTRODUZIONE

Con decisione del 5 luglio 2000, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ad avviare una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati e al rapporto esplicativo.

Mediante circolare del 18 luglio 2000, il DFGP ha invitato i Cantoni, i partiti rappresentati all'Assemblea federale, le associazioni e le organizzazioni interessate nonché i Tribunali federali a prendere posizione fino alla fine del mese di ottobre 2000.

Ha ricevuto come risposta 53 pareri. Si sono pronunciati :

- tutti i Cantoni ;
- Il Tribunale federale ;
- il PRD, il PS, l'UDC¹ nonché il PCS, il PLS, les Verts e il PST ;
- 5 associazioni economiche ;
- 14 organizzazioni interessate.

1. APPREZZAMENTO GENERALE DELL'AVAMPROGETTO

Riconoscendo la necessità di elaborare un disciplinamento chiaro sulla ripartizione dei valori confiscati, i partecipanti accolgono favorevolmente l'avamprogetto e aderiscono ai suoi obiettivi principali (vale a dire rimborsare gli enti pubblici per il loro impegno, incoraggiare la collaborazione e la lotta contro la criminalità nonché smorzare i conflitti di competenza positivi).

- I Cantoni accolgono positivamente l'avamprogetto. Pur approvando il modo di ripartizione, ne criticano le modalità, segnatamente l'importo minimo e la chiave di ripartizione. Eccettuati i Cantoni VS e ZH, hanno giudicato positiva la rinuncia del Consiglio federale a imporre una destinazione speciale.
- I partiti approvano altresì l'avamprogetto, con delle riserve sulle modalità di ripartizione che suscitano vive critiche. Lamentano generalmente che il Consiglio

¹ Il PDC ha rinunciato a prendere posizione.

federale non abbia previsto destinazioni speciali ; soltanto un partito si pronuncia espressamente contro qualsiasi destinazione speciale.

- Infine, gli ambienti economici e le organizzazioni preposte al perseguimento penale sono anch'essi favorevoli all'avamprogetto, approvando in particolare la rinuncia a qualsiasi destinazione speciale. Le organizzazioni per l'aiuto ai tossicomani e ai Paesi in via di sviluppo si sono invece dimostrate molto meno favorevoli all'avamprogetto: hanno criticato vivamente la rinuncia a qualsiasi destinazione speciale e hanno chiesto che il disciplinamento venga riveduto conformemente all'iniziativa parlamentare Jost Gross « Fondi confiscati al narcotraffico per la riabilitazione dei tossicodipendenti ».

2. CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'AVAMPROGETTO (CAPITOLO 1)

Non è stata formulata alcuna critica nei confronti del campo d'applicazione dell'avamprogetto.

Il Canton VD sostiene espressamente l'inclusione del diritto penale amministrativo. In proposito osserva che in tale ambito i Cantoni forniscono alla Confederazione un sostegno considerevole in logistica ed effettivi.

3. RIPARTIZIONE TRA CANTONI E CONFEDERAZIONE (CAPITOLO 2)

3.1 Modo di ripartizione: istituzione di una cassa comune o ripartizione mediante procedura?

L'avamprogetto propone un sistema di ripartizione, in ogni procedura, in funzione di una chiave fissa predeterminata. I partecipanti approvano quasi all'unanimità tale sistema², segnatamente per ragioni d'economicità, di trasparenza e di semplicità.

Qualche dubbio è stato tuttavia sollevato dal Canton VD che si domanda se l'istituzione di una cassa comune in cui sarebbero versati tutti i valori confiscati non costituirebbe una soluzione più equa. La metà dei delegati della Conferenza delle autorità inquirenti svizzere, il PST e les Verts si oppongono, dal canto loro, al sistema di ripartizione mediante procedura e optano per l'istituzione di una cassa comune.

² In particolare : tutti i Cantoni ; PLS, PCS, PS, PRD, UDC.

3.2 Determinazione delle parti (sezione 1)

3.2.1. Importo minimo (art. 3)

Secondo l'avamprogetto, le nuove regole di ripartizione dovrebbero applicarsi soltanto se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è superiore o uguale a 500'000 franchi. Sette Cantoni e un'organizzazione considerano questo importo appropriato³. Cinque Cantoni e tre partiti lo ritengono per contro troppo elevato e suggeriscono l'adozione dell'importo di 100'000 franchi proposto dalla Commissione peritale⁴. Il Canton AG consiglia di fissare tale importo a 250'000 franchi.

L'articolo 3 dell'avamprogetto precisa che l'importo di 500'000 franchi può essere raggiunto in una causa o in più cause connesse. Il Canton LU ritiene la nozione di « cause connesse » poco chiara e chiede che venga esplicitata.

3.2.2. Importo netto (art. 4)

a) Principio netto o importo lordo ?

Tutti i partecipanti sono favorevoli alla ripartizione del prodotto netto dei valori confiscati, ossia dopo la deduzione delle spese per l'inchiesta e l'esecuzione delle pene.

b) Costi deducibili

Per contro esistono divergenze in merito ai costi deducibili. Numerosi partecipanti propongono di completare la lista di cui all'articolo 4 dell'avamprogetto e di prevedere la deduzione:

- delle spese per l'inchiesta e in particolare delle spese per le ricerche della polizia⁵ (sorveglianze telefoniche ; localizzazioni di apparecchi ; salari degli agenti di polizia) ;

³ FR, BE, OW, NW, GR, TG, JU ; Centre patronal.

⁴ ZH, ZG, VD, VS, NE, PLS, PCS, UDC.

⁵ TG. Il Canton BE considera che gli esborsi (art. 4 lett. a AP) comprendano parimenti le spese risultanti da ricerche da parte della polizia (sorveglianza telefonica, localizzazione di apparecchi speciali, trattamento dei membri del corpo di polizia). Il Canton NE propone anche di dedurre i costi d'impiego degli organi della polizia e della giustizia. La Conferenza dei comandanti di polizia cantonali della Svizzera chiede la deduzione delle spese della polizia e propone che la lista delle spese deducibili non debba essere considerata esaustiva.

- non soltanto degli esborsi, ma anche delle spese processuali⁶ (il che era stato scartato poiché questi ultimi differiscono fortemente da un Cantone all'altro) ;
- della totalità delle spese d'esecuzione delle pene privative della libertà⁷ (e non soltanto dei due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione delle pene privative della libertà senza condizionale) ;
- delle spese d'esecuzione delle misure⁸ ;
- delle spese d'espulsione (biglietti d'aereo, scorta)⁹ ;
- delle spese sostenute da un altro Cantone prima di un eventuale cambiamento di foro¹⁰.

Per quanto concerne l'articolo 3 dell'avamprogetto (importo minimo), alcuni partecipanti si chiedono se le spese legate alle altre procedure connesse non dovrebbero essere parimenti deducibili¹¹.

3.2.3 Chiave di ripartizione (art. 5)

Giusta l'articolo 5 dell'avamprogetto, i 5/10 dei valori confiscati spettano all'ente che ha pronunciato la confisca, i 3/10 alla Confederazione e i 2/10 ai Cantoni in cui si trovano i valori. Anche se accettata espressamente da alcuni partecipanti¹², questa chiave è in generale vivamente criticata :

- a. Alcuni partecipanti si sono opposti al principio stesso delle parti forfettarie del Cantone in cui si trovano i valori e della Confederazione. Secondo loro, soltanto gli enti che hanno effettivamente partecipato alla procedura dovrebbero beneficiare di una parte. In particolare sembra loro ingiusto che un Cantone che ha iniziato l'inchiesta e l'ha in seguito trasmessa a un altro Cantone non riceva niente¹³.

⁶ BS, BL, GR, TG.

⁷ GR.

⁸ TG.

⁹ AG.

¹⁰ AG.

¹¹ UR, OW, NW.

¹² GE ; PCS, PRD ; Federazione romanda dei sindacati padronali (chiave non arbitraria).

¹³ BS, BL (tutti i Cantoni in cui è stato eseguito un atto di procedura in relazione con i valori patrimoniali dovrebbero ricevere una parte dei valori confiscati).

- b. Quasi tutti i partecipanti considerano la parte della Confederazione troppo elevata¹⁴. Secondo alcuni, il sostegno generale della Confederazione (assistenza giudiziaria internazionale, uffici centrali, banche dati) ha una portata soltanto marginale e non giustifica in alcun modo l'attribuzione di una parte pari a 3/10 dei valori confiscati¹⁵. Altri rilevano che, nelle pratiche legate al crimine organizzato e alla criminalità economica che saranno di competenza della Confederazione secondo il « disegno sull'efficienza », questa riceverà 8/10 se pronuncia la confisca e 5,5/10 se la delega a un Cantone¹⁶. Ritengono che la Confederazione in questo caso sia esageratamente favorita ; il Cantone che ha condotto la procedura e la Confederazione dovrebbero essere trattati in modo uguale¹⁷.

I partecipanti possono essere suddivisi in quattro gruppi :

- Molti partecipanti propongono di riprendere la chiave di ripartizione prevista dalla Commissione peritale e di attribuire i 5/10 dei valori confiscati all'ente che ha ordinato la confisca, i 2/10 alla Confederazione e i 3/10 ai Cantoni dove si trovano i valori confiscati¹⁸.
- Svariati partecipanti suggeriscono altre chiavi. I Cantoni BE e NE propongono di attribuire i 6/10 dei valori all'ente che ha pronunciato la confisca, i 2/10 alla Confederazione e il saldo di 2/10 ai Cantoni in cui si trovano i valori confiscati. Per il Canton JU, la parte dell'ente che ordina la confisca dovrebbe essere portata a 7/10, quella del Cantone in cui si trovano i valori confiscati ridotta a 1/10 e quella della Confederazione a 2/10. Secondo il Cantone di BS, la parte della Confederazione dovrebbe variare da 1/10 (nel caso in cui non abbia partecipato alla procedura) a 3/10 (nelle procedure a cui essa ha effettivamente preso parte).
- Diversi partecipanti sostengono che la parte della Confederazione dovrebbe essere soppressa o, perlomeno, ridotta considerevolmente. Ma, in nessun caso, dovrebbe essere superiore al 20 per cento¹⁹.

¹⁴ ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, SG, GR, AG, TG, TI, , VD, VS, NE, JU ; PLS, UDC ; Centre patronal ; Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, Conferenza dei direttori di polizia cantonali della Svizzera.

¹⁵ ZH, OW.

¹⁶ LU, FR, OW.

¹⁷ BS, BL.

¹⁸ ZH, LU, FR, SZ, GL, ZG, SO, SH, SG, AG ; PLS, UDC ; Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

¹⁹ UR, NW, BS, GR, TG, VD, TI ; Conferenza dei comandanti di polizia cantonali della Svizzera.

3.3 Procedura di ripartizione, rimedi giuridici ed esecuzione (sezione 2)

3.3.1 Procedura di ripartizione (art. 6) : modello centralizzato o decentralizzato ?

Undici partecipanti sono favorevoli all'attribuzione della decisione di ripartizione a un'autorità federale (modello centralizzato)²⁰. La scelta di tale autorità (giusta l'art. 6 AP, l'Ufficio federale di polizia ; e d'ora in poi : l'Ufficio federale di giustizia²¹) è per contro considerata secondaria. Secondo i Cantoni BE e TG, tale compito non dovrebbe in alcun caso essere affidato all'autorità giudicante.

Soltanto il PLS e l'UDC si sono opposti al sistema centralizzato. Secondo il PLS, non si dovrebbe assegnare a un'autorità federale il compito di ripartire i valori confiscati poiché la Confederazione stessa prende parte alla ripartizione. Secondo questo partito, le autorità in questione (Cantoni e Confederazione) dovrebbero accordarsi sulla procedura di ripartizione basandosi sull'articolo 5 dell'avamprogetto; se un'intesa non è possibile, in tal caso la parte che lo auspica dovrebbe poter adire il Tribunale federale. Per l'UDC, occorrerebbe tener conto innanzitutto dei Cantoni e attribuire al Cantone in cui è stata ordinata la confisca la competenza di decidere in merito alla ripartizione (sistema decentralizzato).

L'articolo 6 dell'avamprogetto prevede che le autorità cantonali o federali comunichino all'UFG le decisioni definitive di confisca, salvo che l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 500'000 franchi. Il Canton LU ritiene che il termine « manifestamente » sia in contraddizione con l'articolo 3 dell'avamprogetto, che dia troppa libertà alle autorità cantonali e che rischi di condurre a una pratica differenziata nella comunicazione delle decisioni di confisca.

3.3.2 Rimedi giuridici (art. 7)

Soltanto il Tribunale federale si è pronunciato sui rimedi giuridici. Giusta l'articolo 7 dell'avamprogetto, le decisioni di ripartizione dell'UFG possono essere impugnate dinanzi al DFGP, in seguito dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. Il Tribunale federale si chiede se non sarebbe opportuno rinunciare al

²⁰ BE, LU, BS, BL, AR, GR, NE, JU, TG ; PCS ; Conferenza dei comandanti di polizia cantonali della Svizzera.

²¹ Con la riorganizzazione dell'Ufficio federale di polizia, la Divisione degli affari internazionali che si occupa dell'assistenza giudiziaria è stata trasferita all'Ufficio federale di giustizia.

ricorso di diritto amministrativo. Se è necessario un ricorso al Tribunale federale, occorrerebbe, secondo quest'ultimo, adire innanzitutto una commissione di ricorso indipendente affinché i giudici federali non siano obbligati a verificare gli accertamenti di fatto in applicazione dell'articolo 105 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

3.4 Aspetti particolari (sezione 3)

Il Canton VD ritiene che il prodotto della confisca non debba poter essere ripartito prima della decorrenza del termine di cinque anni previsto dal Codice penale per l'esercizio delle pretese di terzi. L'articolo 9 dell'avamprogetto sarebbe contrario al Codice penale dal momento che obbliga gli enti a restituire i valori ricevuti quando una decisione definitiva, dopo la ripartizione, accorda a un terzo o a una persona lesa diritti sui valori confiscati. Rileva inoltre che l'avamprogetto non disciplina la delicata questione dell'eventuale intervento al processo penale di un ente pubblico interessato alla ripartizione al fine di permettergli di contestare i diritti adottati da una persona lesa o da un terzo.

Il Canton GE e la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere rilevano che l'articolo 9 dell'avamprogetto dovrebbe essere esteso al caso in cui la decisione di confisca stessa fosse annullata, segnatamente in caso di revoca dopo una sentenza contumaciale.

4. RIPARTIZIONE TRA STATI (CAPITOLO 3)

I partecipanti ammettono le regole relative alla ripartizione tra la Confederazione e gli altri Stati²².

Due punti sono stati tuttavia criticati :

- Il PLS considera che i capoversi 2 (reciprocità) e 3 (nessun diritto per lo Stato estero) dell'articolo 11 sono inutili e poco conformi alle esigenze della vita internazionale²³.
- La Conferenza delle autorità inquirenti svizzere e il Canton GE chiedono che venga espressamente disciplinato il caso dei valori provenienti dalla corruzione e

²² BE, AR, GR, VS, NE, GE ; PS, UDC ; Federazione romanda dei sindacati padronali.

²³ Il Canton AR per contro approva espressamente l'esigenza della reciprocità.

dalla gestione infedele di interessi pubblici commessi a scapito di uno Stato estero. Il Canton GE propone il trasferimento di tali valori allo Stato estero se la sentenza penale esecutiva ne ordina la confisca e l'assegnazione al Cantone in questione e se lo Stato estero richiedente garantisce la reciprocità ; il Cantone in questione deve tuttavia poter trattenere una parte dei suddetti valori per coprire le spese d'inchiesta, di procedura e di perseguimento assunti dal Cantone e/o completare il trasferimento con condizioni e oneri giustificati dalle circostanze.

5. DESTINAZIONE SPECIALE

5.1 Cantoni

Ventiquattro Cantoni e semicantoni (compresi i Cantoni di GE, VD e FR che contemplano una legislazione cantonale sull'utilizzazione dei valori confiscati) approvano che il Consiglio federale abbia rinunciato a prevedere una destinazione speciale. Ritengono di dover poter decidere liberamente dell'utilizzo dei fondi confiscati e che una destinazione speciale violerebbe la loro sovranità. Inoltre, riprendono a loro favore le argomentazioni presentate nel rapporto esplicativo. In particolare osservano che i valori confiscati non provengono unicamente dal traffico illegale di stupefacenti. Il Cantoni TG e SZ rilevano, dal canto loro, che la prevenzione della tossicomania e l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo sono compiti permanenti che devono essere finanziati dallo Stato e non dipendere dall'arrivo aleatorio di valori confiscati. Il Canton BE si aspetta, tuttavia, che la Confederazione s'impegni nell'ambito della prevenzione della tossicomania e del trattamento dei tossicomani e che coadiuvi i Cantoni in tali questioni.

Soltanto due Cantoni sono favorevoli all'introduzione di una destinazione speciale. Il Canton ZH vorrebbe che la Confederazione disciplini espressamente l'utilizzo della parte ad essa spettante e la destini alla lotta contro la droga, all'aiuto ai Paesi produttori di droga e al rafforzamento dell'apparato di perseguimento penale. Per contro, è dell'avviso che nessuna destinazione speciale dovrebbe essere imposta ai Cantoni. Il Canton VS ritiene immorale che il denaro confiscato, proveniente dal crimine, entri nella sua totalità nelle casse dello Stato. Perciò propone che una parte dei valori confiscati venga destinata a un fondo speciale gestito dalla Confederazione e ridistribuita nell'ambito di programmi di lotta contro la tossicomania. Secondo lui, 4/10 dei valori dovrebbero essere attribuiti all'ente che ha condotto l'inchiesta mentre il Cantone in cui si trovano i valori, la Confederazione e il Fondo speciale di destinazione dovrebbero ricevere 2/10 ciascuno.

5.2 Partiti

Il PS e les Verts appoggiano la proposta della minoranza della Commissione peritale. Secondo il PCS, il 50 per cento dei valori assegnati alla Confederazione dovrebbe essere destinato alla prevenzione della tossicomania e all'aiuto ai Paesi produttori di droga. Per l'UDC, i Cantoni dovrebbero poter utilizzare liberamente i valori confiscati mentre la Confederazione dovrebbe destinare i valori ad essa spettanti alla lotta contro la criminalità. Il PRD si oppone a qualsiasi destinazione speciale. Il PLS, dal canto suo, non si pronuncia in merito a tale questione.

5.3 Altre organizzazioni

Le organizzazioni mantello dell'economia si pronunciano contro qualsiasi destinazione speciale²⁴.

Le altre organizzazioni (segnatamente quelle preposte al perseguimento penale) sono altresì contrarie a una tale destinazione²⁵.

Infine, la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e le organizzazioni di aiuto ai tossicomani e ai Paesi del terzo mondo sono favorevoli a una destinazione speciale. Tuttavia, le opinioni divergono su scopo e modalità²⁶.

- Secondo alcune organizzazioni, i valori confiscati dovrebbero servire alla prevenzione della tossicomania e alla riabilitazione dei tossicomani (secondo un'organizzazione²⁷, soltanto per i trattamenti volti all'astinenza)²⁸. Secondo altre, essi dovrebbero essere destinati parimenti alla lotta contro la criminalità e a programmi di aiuto ai Paesi produttori di droga²⁹. Alcuni precisano che tali valori

²⁴ La Società svizzera degli Impresari-Costruttori e il Centre patronal si pronunciano espressamente contro una destinazione speciale.

²⁵ Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, Conferenza dei comandanti di polizia cantonali della Svizzera, Conferenza delle autorità inquirenti svizzere.

²⁶ Gruppo di lavoro Svizzera-Colombia, Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fastenopfer etc., Schweizerischer Dachverband Stationäre Suchthilfe, Società svizzera di psichiatria e psicoterapia, Comunità nazionale di lavoro politica della droga, Fédération genevoise de coopération, Dachverband abstinentenorientierte Drogenpolitik, Federazione svizzera dei sindacati cristiani, Coordination romande des institutions et organisations œuvrant dans le domaine des addictions.

²⁷ Dachverband abstinentenorientierte Drogenpolitik.

²⁸ Schweizerischer Dachverband Stationäre Suchthilfe, Società svizzera di psichiatria e psicoterapia.

²⁹ Fédération genevoise de coopération, Federazione svizzera dei sindacati cristiani.

dovrebbero essere utilizzati unicamente per progetti complementari ed innovatori e in nessun caso per il trattamento di persone dipendenti³⁰.

- Mentre alcune propongono di fissare una regola generale che obblighi i Cantoni (o gli enti) a destinare una parte importante dei valori alla prevenzione e alla terapia dei tossicomani³¹, altre ritengono che la legge dovrebbe contemplare disposizioni precise e prevedere quote³².

6. FORMA DEL DISCIPLINAMENTO LEGALE

Non è stata formulata alcuna critica in merito.

I Cantoni AG e NE nonché il PRD hanno espressamente approvato l'elaborazione di una legge speciale indipendente.

7. OSSERVAZIONI DI NATURA TERMINOLOGICA

Il Centre patronal preferirebbe che la legge parlasse più semplicemente di valori confiscati e abbandonasse il termine « patrimoniale ». Infatti, dato che designa i beni di famiglia e l'insieme dei beni ereditati dal padre e dalla madre, il termine « patrimonio » ha una connotazione positiva che non è compatibile con valori d'origine delittuosa.

Il PRD propone di parlare all'articolo 1 dell'avamprogetto soltanto di « valori patrimoniali confiscati », senza menzionare gli «oggetti ».

Il PLS propone di fissare espressamente, all'articolo 2 capoverso 2 dell'avamprogetto, una riserva concernente le convenzioni internazionali contrarie (« Con riserva delle convenzioni internazionali, disciplina inoltre »).

Secondo il Canton ZH, dal testo dell'articolo 4 capoverso 2 dell'avamprogetto dovrebbe risultare più chiaramente che gli importi assegnati alla persona lesa devono essere dedotti dall'importo dei valori da confiscare. Per questo motivo propone di

³⁰ CRIAD, Federazione svizzera dei sindacati cristiani.

³¹ Società svizzera di psichiatria e psicoterapia, Schweizerischer Dachverband Stationäre Suchthilfe (soluzione sussidiaria), Fédération genevoise de coopération (clausola generale per i Cantoni).

³² Fédération genevoise de coopération (quote per la Confederazione), Federazione svizzera dei sindacati cristiani.

sostituire, nella versione tedesca, il termine « abziehbar » con quello di « abzuziehen ».

Il Canton AG propone di completare l'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'avamprogetto precisando: « 5/10 all'ente *che ha condotto la procedura* e ha pronunciato la confisca».

8. MODIFICHE DI LEGGI FEDERALI

I partecipanti non hanno formulato alcuna critica.

Il Canton VS non ritiene necessario introdurre nel Codice penale una norma che fissi le priorità in materia di confisca.